



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 428 / 2020

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO IN SAN DONNINO. DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 - DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato, n. 40 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto "*Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2020, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*", col quale, tra l'altro, è stato assegnato al Comuni di Casalgrande ed al Comune di Reggio Emilia un finanziamento di euro 650.000,00 per la realizzazione dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004, con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- l'articolo 2 paragrafo 2.2 del Decreto 40/2020 che sotto la rubrica "*Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi*", dispone: "*Deroghe. Ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche (in particolare le modifiche di cui alla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01 agosto 2019), anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. Per la realizzazione degli interventi l'articolo 4 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede, come modificato dalla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01/08/2019, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali Soggetti Attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

mentre all'articolo 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori";

- il paragrafo 2.3 dell'articolo 2 del Decreto 40/2020 che dispone: *"Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento. Entro il 1° settembre 2020 i Soggetti Attuatori dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi programmati nel presente piano al fine dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019. ... In caso di mancata stipula dei contratti il finanziamento programmato verrà revocato";*

Dato atto che

- l'intervento di che trattasi è oggetto di intesa tra il Comune di Casalgrande ed il Comune di Reggio Emilia, che, tra l'altro, dà mandato al Comune di Casalgrande circa l'espletamento di tutti procedimenti relativi alla progettazione, affidamento lavori ed acquisizione delle aree necessarie;

- a seguito della conferenza dei Servizi convocata il 27.07.2020, acquisite le autorizzazioni/pareri di rito, il Soggetto attuatore con determina 403 del 10/08/2020 ha approvato il progetto definitivo di che trattasi;

- il progetto esecutivo è stato approvato con determina n° 414 del 13/08/2020;

Considerato che la determinazione 403 del 10/08/2020 di approvazione degli atti della conferenza dei servizi e del progetto definitivo e della variante urbanistica, da atto della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e dell'apposizione del vincolo espropriativo;

Considerato che che il Soggetto attuatore, nel caso sia necessario effettuare occupazioni d'urgenza e/o espropriazioni debba emettere tutti gli atti necessari al perfezionamento del procedimento di esproprio compreso il decreto di occupazione d'urgenza, la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione in possesso dei suoli;

Considerato che l'intervento in argomento prevede la realizzazione di opere all'interno di aree private, come riportato nell'elaborato relativo al piano particellare d'esproprio (Tav PD ESP 001 A Piano particellare e PD ESP 101 A Elenco ditte) redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 il Soggetto attuatore ha provveduto a comunicare a mezzo PEC o raccomandata A.R. agli interessati, di cui era nota la residenza, l'avvio del procedimento espropriativo, assegnando giorni 7 per le eventuali osservazioni, e che nel predetto termine è pervenuta un'unica osservazione in data 29 luglio 2020 al prot. 11772 a firma dell'Avv. Cristian Immovilli per mandato ricevuto dal dott. Giuseppe Spalletti Trivelli Gallarati Scotti quale LRPT della Villa Agricola San Donnino s.r.l., alla quale si deduce, ai sensi dei principi generali posti dalla l. 241/1990, come segue:

- al punto 1 della osservazione 29 luglio 2020 l'osservante pone in discussione i presupposti della urgenza, presupposti che sono stati ritenuti sussistenti e fatti propri dalla DPGR 40/2020, provvedimento quest'ultimo al quale in questa sede si dà mera e doverosa attuazione;

- al punto 2 della osservazione, l'osservante afferma che non si sarebbero valutate, da parte del Presidente della Regione, soluzioni alternative; ancora una volta si tratta di scelte che non pertengono questa fase del procedimento, meramente attuativa del decreto 40/2020;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- al punto 3, si equivoca in ordine ai riflessi dell'opera in progetto, opera che non compromette in alcun modo il tracciato viario di via Franceschini; il ponte esistente è attestato essere privo di rilievo sia storico che architettonico;

- al punto 4 si introducono questioni afferenti profili indennitari per i quali la ditta esproprianda potrà presentare specifiche osservazioni e proposte nei 30 giorni successivi alla notifica del presente decreto;

Visto il disposto dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Appurato che ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, gli interventi ricompresi nell'ordinanza medesima sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari delegati e degli eventuali Soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione dell'opera o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

Preso atto che alla luce di quanto riportato al punto precedente, le aree interessate dalla procedura di esproprio risultano regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.,

Atteso che il termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio, ai sensi di legge è fissato in 5 anni dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;

Visto il Piano particellare d'esproprio (Tav PD ESP 001 A Piano particellare e PD ESP 101 A Elenco ditte) facente parte del progetto definitivo approvato con determina 403 del 10/08/2020, contenente la descrizione degli immobili di cui è previsto l'esproprio, con l'indicazione dell'estensione, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;

Viste le indennità provvisorie di esproprio, indicate nel piano particellare, determinate in sede di progettazione ai sensi del T.U.E. e riportate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento (Tav PD ESP 001 A Piano particellare e PD ESP 101 A Elenco ditte), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio è dovuta ai proprietari l'indennità di occupazione stimata nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e per ogni mese e frazione di mese nella misura di 1/12 di quella annua,

Considerato che ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del T.U.E., trattandosi di intervento ricompreso tra quelli individuati dall'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, del 15.11.2018 "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Considerato che trova applicazione il disposto dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che "per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:omissis.... Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli, ;6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 28, e 49";

Dato atto che la spesa per le procedure espropriative trova copertura nel quadro economico del progetto in argomento;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

In esecuzione dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, più volte richiamata

Decreta

1. Ai sensi dell'art. 22-bis e dell'art. 49 del T.U.E., per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte sul torrente Tresinaro collegante le frazioni di Corticella (Comune di Reggio Emilia) e di San Donnino di Liguria (Comune di Casalgrande) e di collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo località San Donnino nell'ambito di interventi urgenti di protezione civile conseguenti a eccezionali eventi meteorologici, di cui ai progetti definitivo ed esecutivo richiamati in premessa, è pronunciata in favore del Comune di Casalgrande, quale autorità espropriante in nome e in conto del Comune di Casalgrande e del Comune di Reggio Emilia, ai sensi del disposto dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e l'occupazione temporanea preordinata all'esproprio dei beni indicati nell'allegato piano particellare (Allegati 1 e 2 Tav PD ESP 001 A Piano particellare e PD ESP 101 A Elenco ditte), siti nei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia, per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio come riportate nell'allegato piano particellare richiamato (Allegati 1 e 2 Tav PD ESP 001 A Piano particellare e PD ESP 101 A Elenco ditte) e parte integrante e sostanziale del presente decreto; per quanto riguarda l'indennità di occupazione temporanea preordinata all'esproprio, è stimata nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e per ogni mese e frazione di mese nella misura di 1/12 di quella annua e verrà liquidata a fine occupazione in ragione della sua durata reale .

2. L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 24, del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, e perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine di 5 anni;

3. Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R. alle ditte espropriande, identificate nel pianto particellare d'esproprio, unitamente o separatamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

4. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea preordinata all'esproprio loro attribuite, dovranno darne comunicazione all'autorità espropriante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, nel rispetto del disposto dal comma 1 dell'art. 22 bis del T.U.E.; a tale scopo, dovranno inoltrare nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Il pagamento dell'indennità di esproprio avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, con l'individuazione definitiva delle superfici espropriande e sia possibile emanare il decreto definitivo di esproprio.

5. In caso di accettazione delle indennità di occupazione temporanea preordinata all'esproprio come sopra definita, la liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata sarà effettuata soltanto a fine occupazione, pertanto il pagamento diretto ai proprietari delle somme accettate a titolo di indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale;

6. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio. Il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti dall'autorità espropriante in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso il Servizio Depositi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione temporanea si intenderanno non accettate e pertanto il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal T.U.E.;

8. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri, la ditta che non ha accettato la misura dell'indennità di esproprio potrà presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti. Entro il medesimo termine la ditta che intenda rifiutare l'indennità offerta potrà optare per la stima dell'indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, la ditta interessata dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall'Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria, è dovuta l'indennità di occupazione, computata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E..

10. Le indennità di esproprio determinate nel presente decreto possono essere soggette alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del T.U. espropri, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968;

Dispone

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;

la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali ed agli albi pretori dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia e per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati all'autorità espropriante dovranno essere inviate:

- tramite PEC: all'indirizzo casalgrande@cert.provincia.re.it
- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo Comune di Casalgrande Piazza Martiri della Libertà 1 42013 Casalgrande (RE).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BUR, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001.

Lì, 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)